



COMUNE DI MONTE CREMASCO
Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12 - ☎ 26010 – Monte Cremasco (CR) - ☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it - pec : polizialocale.montecremasco@pec.it

R. O. Nr. 36/2025 Data 18/07/2025 Prot. 6004	O G G E T T O	Ordinanza di regolamentazione degli orari di apertura e chiusura aree verdi e parchi pubblici del territorio comunale
--	--	--

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende regolamentare l'uso dei parchi giochi e delle aree pubbliche attrezzate, destinati alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza, in particolare allo svago e ai giochi dei bambini;

RITENUTO doveroso garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire di tali spazi pubblici, assicurando la massima vivibilità e sicurezza, nonché garantire il rispetto della quiete pubblica;

DATO ATTO che è doveroso, pertanto, adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione dei parchi e delle aree attrezzate, soprattutto da parte dei bambini, disponendo l'istituzione di orari di accesso e regole comportamentali e divieti comportamentali;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 21/2008 del 12/07/2008 prot. 3793 avente ad oggetto "Utilizzo dei parchi giochi comunali";

VISTO il Regolamento Comunale di applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti e ordinanze sindacali, approvato con delibera C.C. n. 10 del 16/04/2009;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 04/2018 del 10/07/2018 prot. 5803 avente ad oggetto "Regolamentazione utilizzo parco giochi comunale "UNITA' D'ITALIA" Via Alcide De Gasperi"

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con delibera C.C. n. 35 del 11/12/2021;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, con decorrenza immediata:

L'orario di accesso alle Aree Verdi Comunali di Via Aldo Moro (parco delle rimembranze), Via Matteotti (parco delle Novelle), Via Roma (parco del Municipio) e Parchi Pubblici Comunali, di Via Alcide de Gasperi/Via dei Tigli (parco Unità d'Italia), Via Giuseppe Mazzini, Via Enrico De Nicola, Via Mariconi è il seguente:

Periodo Estivo (01 Aprile - 30 Settembre) - dalle ore 8:00 alle ore 22:00

Periodo Invernale (dal 01 Ottobre al 31 Marzo) - dalle ore 8:00 alle ore 19:00

In tutte le aree verdi e parchi pubblici di cui sopra è espressamente vietato:

- a. ostacolare intenzionalmente o in modo sconsiderato la sicurezza, il benessere e lo svago dei fruitori delle aree;
- b. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, siepi, prati e fiori;
- c. l'accesso alle biciclette e qualsiasi mezzo a motore, a eccezione di quelli di servizio per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
- d. danneggiare le strutture e infrastrutture esistenti;
- e. campeggiare, pernottare e accendere fuochi;
- f. inquinare il terreno, le fontane, i corsi e raccolte di acque;
- g. il bivacco, l'uso di bevande alcoliche e l'apprestamento di giacigli di fortuna;
- h. il pascolo, il lavaggio di cose e animali;
- i. comportarsi in maniera indecorosa, importunare gli utilizzatori dei parchi con attività di accattonaggio, con vendita ambulante itinerante, ovvero con promozioni di attività commerciali;
- j. fumare nelle aree giochi in presenza di lattanti e bambini fino a 14 anni e di donne in evidente stato di gravidanza;
- k. gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- l. utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e/o recinzioni, sui pali dell'illuminazione e simili;
- m. affiggere manifesti e la pubblicità in genere anche con volantinaggio o propaganda sonora senza espressa autorizzazione comunale;
- n. l'accesso con cani e animali di qualsiasi tipo ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- o. salire con i piedi sulle panchine, fare rumori, schiamazzi o grida;
- p. accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- q. l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore. Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni (attività culturali, manifestazioni, ecc.);
- r. trattenersi all'interno del Parco Giochi al di fuori degli orari prescritti;
- s. Le attrezzature per il gioco presenti possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella riportata nei giochi stessi ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni dodici (12);

Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni per consentire lo svolgimento di attività culturali, manifestazioni, ecc.;

Norme di comportamento in genere:

Fatte salve le attività espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, nel Parco Pubblico valgono, in aggiunta alle prescrizioni sopra citate, i divieti di cui ai seguenti punti:

L'area è destinata per sua natura alla sola circolazione pedonale con espresso divieto d'accesso e circolazione per i veicoli a motore e di quei mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici). Eccezione alla regola del divieto generale d'accesso e circolazione veicolare è ovviamente fatta per i mezzi di primo intervento e del servizio di manutenzione.

Fatta eccezione per i mezzi di primo intervento, la circolazione all'interno dell'area (veicoli dei servizi di manutenzione o veicoli eccezionalmente e preventivamente autorizzati

dall'Amministrazione per particolari e motivate esigenze) può avvenire unicamente a passo d'uomo.

I mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente come biciclette, pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini, ecc. possono accedere all'area e circolare a condizione che lo facciano a passo d'uomo.

Il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

DISPONE

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita con:

Salvo eventuali responsabilità penali ed il diritto al risarcimento del danno, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione delle ulteriori norme vigenti in materia civile, penale o ambientale, è sanzionato secondo quanto stabilito dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Al personale della Polizia Locale, oltre agli altri organi della forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza

L'installazione di opportuna segnaletica nelle Aree Verdi Comunali e Parchi Pubblici Comunali in parola per informare la cittadinanza sui divieti e sulle disposizioni adottate con il presente provvedimento.

AVVERTE

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sindaco avv. Giuseppe Lupo Stanghellini*.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, oppure, in via alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. del 24 novembre 1971 n. 1199.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

DISPONE

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante [pubblicazione all'Albo Pretorio](#) e nelle forme e nei termini di legge, [pubblicazione sull'App "ComuneInforma"](#) e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco polizialocale.montecremasco@pec.it
- Stazione Carabinieri di Pandino tcr20488@pec.carabinieri.it

Dalla Residenza Municipale lì, 18/07/2025



Il Sindaco
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini